



# COMUNE DI OSSI

---



## Dott. Marcello Mastino

Iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Legali ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari - Circoscrizione del Tribunale di Sassari –

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

---

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018 – 2020 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.**

*Parere del 26 febbraio 2018*

### L'ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto dott. Marcello Mastino, Revisore Unico del Comune di Ossi, in data odierna, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Giunta Comunale n.29 del 20-02-2018; Proponente il servizio interessato; Il Responsabile dell' Area Amministrative e il Responsabile dell' Area Finanziaria.

### VISTA

- La proposta di Delibera di Giunta Comunale, avente ad oggetto: “*Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018 – 2020 e conseguente rideterminazione dotazione organica*”;
- Il parere favorevole sulla regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Il parere favorevole sulla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del Servizio interessato;
- Il D.Lg. 267/2000, art. 1 lettera b) cap. 1; l'Organo di Revisione deve esprimere parere sugli strumenti di programmazione economico – finanziaria.
- La legge di stabilità 2016, che prevede programmaticamente la modifica ulteriore della disciplina delle dotazioni organiche e delle assunzioni del personale degli enti locali.
- I commi da 557 a 557 quater dell'art. 1 della legge 296/2006, in particolare:

Il comma 557: “ Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto, assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia.

Il comma 557- ter, “*in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di assunzioni di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

Il comma 557- quater, “*Ai fini dell’applicazione del 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”(2011-2013).

#### **PREMESSO CHE**

- L’Art. 89, comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000 stabilisce che “*gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*”;

- L’Art. 91, comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000 prevede che gli Enti Locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva delle spese del personale; ***Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n° 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.***

- L’Art. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 N. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell’Ente.

- L’Art. 6 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni (da ultimo in forza dell’art. 4 comma 1 lett. B) D. Lgs. N. 75/2017, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche, l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione della dotazione organica sono approvate dall’organo di vertice, periodicamente e comunque a scadenza triennale, in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali, “*in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive*

*modificazioni ed integrazioni e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennali”.*

- Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

- Gli enti che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo, non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

### **CONSIDERATO CHE**

- Con l'art. 16 del D.L. n. 113/2016 viene abrogata la lettera a), art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i. secondo cui gli enti locali erano tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- In sede di conversione del decreto legge 113/2016 (convertito con modifiche dalla L.n. 160/2016), viene introdotto l'art. 1 bis che allenta i vincoli assunzionali per gli enti con popolazione tra 5.000 e 9.999 abitanti, ridefinendo le capacità assunzionali previste dall'art. 1, comma 228, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevedendo per gli enti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore ai valori di cui ad apposito decreto ministeriale (1/151 fino al 31/12/2016, D.M. del 24/07/2014 e 1/159 per il triennio 2017/2019, in forza del D.M. del 10/04/2017, prevedendo di innalzare la capacità assunzionale (già prevista al 25% sulla spesa per cessazioni dell'anno precedente nel triennio 2016-2017-2018), al 75% della spesa per le cessazioni dell'anno precedente;
- L'art. 3 co. 5 del D.L. 90/2014, definisce le misure percentuali della capacità assunzionale in relazione al rapporto contingente del personale cessato nell'anno precedente residue, (c.d. calcolo dei “resti”).
- L'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001 inerente la verifica da parte dell'Organo di Revisione, del rispetto del principio della riduzione della spesa del personale.
- L'art. 39, comma 1 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni in materia di programmazione ed assunzione del personale degli enti pubblici.
- L'Art. 6 commi 1, 2, 3, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001, e successive modificazioni, da ultimo l'art. 4 co. 1 lett. B del D. Lgs. N. 75/2017 in materia di disciplina e dotazioni organiche e fabbisogno del personale degli uffici pubblici.
- L'art. 89 e art. 91 del D.Lgs 267/2000 in materia di organizzazione e gestione del personale, ed in tema di assunzione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa nei limiti delle proprie capacità di bilancio.
- L'art. 33 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2011, sostituito dall'Art. 16 della legge n. 183 del 12/11/2011, relativo alla gestione delle eccedenze di personale.

- L'art. 1 comma 557 e 557 ter. della legge n. 296 del 27/12/2006, come da ultimo modificati dall'Art. 14 comma 7 del D. Lgs. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30/07/2010 che regola la razionalizzazione delle spese del personale per gli Enti soggetti a patto di stabilità interno.
- L'art. 14 comma 7 e comma 9 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni della L. n. 122/2010, relativo all'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti.
- L'art. 3, comma 5 e segg. del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, in materia di reclutamento del personale per gli enti sottoposti a patto di stabilità interno.
- L'art. 1, comma 424 della legge n. 190 del 23/12/2014, in materia di bilancio annuale e pluriennale.
- L'Art. 9 e segg. del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni della L. n. 122/2010, che ha sostituito l'art. 1 comma 557 e 557 ter, della legge n. 296/2006, che prevede la riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative; (contenimento della spesa in materia di impiego pubblico).
- L'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014, inerente il controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa).
- L'art. 5 del D.Lgs 78/2015, concernente le assunzioni del personale di polizia locale.

### **ESAMINATA**

La documentazione consiste in:

- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale N. 29 del 20/02/2018 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018 - 2020" con allegati lo schema di rideterminazione della dotazione organica ripartita per aree e i prospetti di calcolo per partitari;
- La delibera di Giunta Comunale, delibera n. n. 18 del 28.02.2017, avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019;
- La delibera di consiglio comunale n. 24 del 31/03/2017 con cui è stato approvato il bilancio previsionale 2017/2019.

### **PRESO ATTO**

- che l'Ente ha rispettato il Patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2015, raggiungendo il pareggio di bilancio per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 e si prevede, in base alle proiezioni dell'Ufficio Ragioneria, che lo rispetti per l'esercizio corrente;

- che nel 2016 e 2017 viene rispettato il limite del 100% della spesa per rapporti di lavoro flessibili nel 2009, di cui all'art. 9 co. 28 D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., e si prevede il rispetto di tale limite anche per il 2018;
- che il consiglio comunale con delibera del 31/03/2017 n. 24, ha approvato il bilancio di previsione 2017 – 2019;
- Il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;
- che l'Ente ha approvato, con delibera di Giunta Comunale n. 158 del 13/12/2016, il piano di azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2016-2018;
- che con la proposta di deliberazione in esame la dotazione organica del personale viene modificata per il triennio 2018-2020, prevedendo, a decorrere dal 01.01.2019 l'instaurazione di rapporto di lavoro per periodo indeterminato, con n. 1 figura cat. D, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico (Architetto o Ingegnere), part time orizzontale al 55%, da reclutare con procedura di mobilità obbligatoria o di mobilità volontaria ex artt 34 bis e 30 D. Lgs. n. 165/01, ovvero, in caso di esito infruttuoso delle stesse, attingendo dalla graduatoria valida di altro ente, previo accordo, ai sensi dell'art. 3, co. 61, della legge n. 350 del 16 gennaio 2003 e dell'art. 4 del D.L. 31.08.2013 n.101, come risultante da L. di conversione n. 125 del 30.10.2013 oppure tramite concorso pubblico;
- che con la proposta di deliberazione in esame, il fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 prevede di modificare la dotazione organica, coerentemente alla stessa programmazione, come da (allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta in oggetto;
- che per gli anni 2018; 2019; 2020 il fabbisogno di personale dell'Ente verrà valutato e verificato da parte dell'Organo di Revisione, in ordine all'evoluzione della legislazione vigente in materia di personale degli Enti Locali, e in considerazione delle eventuali cessazioni di servizio che dovessero verificarsi in futuro e/o nelle politiche occupazionali dell'Ente.
- che eventuali variazioni della dotazione organica del personale avverrà solo se la normativa allora in vigore lo consentirà.

#### **VERIFICATO**

- che L'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficit strutturale;
- che L'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2015, e ha rispettato il pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2016.

- che sono stati rispettati gli obiettivi programmatici, sia di cassa che di competenza, del patto di stabilità interno dell'ultimo triennio;
- che l'Ente ha rispettato l'obiettivo programmatico di competenza mista,
- che dalle comunicazioni dei singoli Responsabili di Area emerge che non vi sono situazioni di sovrannumero o di eccedenze di personale;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato,

## **IL REVISORE UNICO**

- In relazione alle proprie competenze e assolvendo agli obblighi di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) n. 1 del D. Lgs. 267/2000;
- Visi i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Interessato, ed in ordine alla Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla congruità della proposta di delibera di G.C., avente ad oggetto: "Approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018 - 2020".

## **INVITA**

L'Ente a proseguire nella strada intrapresa, attuando tutte le misure possibili, nel contenimento della spesa del personale in termini assoluti come previsto delle disposizioni di legge vigenti, con costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con adozione, ove dovuto, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia dei vincoli di bilancio; e di dare notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale come dispone l'art. 6-ter d.l. n.193/2016.

Data 26 febbraio 2018

IL REVISORE UNICO DEI CONTI


Dr. Marcello Mastino

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

**Dott. Marcello Mastino**

C.F. MST MCL 7200314521

P.IVA 02495400901



Parere Prot. 02/2018